

PG. 39916
20/02/23.

ASSOCIAZIONE

LA VIGNA DI ENGADDI

Via Lunga di Cafaggio, 45

PRATO

LO STATUTO

APPROVATO IN DATA

1 DICEMBRE 2022

STATUTO
ASSOCIAZIONE
LA VIGNA DI ENGADDI – ODV

ART. 1
(Denominazione, sede e durata)

È costituita, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e successive modifiche, una associazione avente la seguente denominazione: «**LA VIGNA DI ENGADDI – ODV**», da ora in avanti denominata "associazione", con sede legale nel Comune di PRATO e con durata illimitata.

ART. 2
(Principi, scopo, finalità e attività)

L'Associazione è apolitica ed apartitica e si atterrà ai seguenti principi: assenza del fine di lucro, democraticità della struttura, elettività, gratuità delle cariche associative, gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti salvo il rimborso delle spese anticipate dal socio in nome e per conto dell'associazione, i quali svolgono la propria attività in modo personale e spontaneo. Ai sensi della suddetta democraticità della struttura, tutti gli organi sociali: consiglio direttivo, Presidente vengono eletti esclusivamente e liberamente dall'Assemblea ordinaria dei soci.

L'associazione persegue il fine esclusivo di solidarietà e utilità sociale, umana, civile, culturale e religiosa mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi, di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati:

- interventi e *servizi sociali* ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni (lettera A art. 5 Codice del Terzo Settore);
- organizzazione e gestione di *attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale*, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (lettera I art. 5 Codice del Terzo Settore);
- organizzazione e gestione di *attività turistiche* di interesse sociale, culturale o religioso (lettera K art. 5 Codice del Terzo Settore);
- *beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti* di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o *erogazione di denaro, beni o servizi* a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo (lettera U art. 5 Codice del Terzo Settore);
- promozione e tutela dei *diritti umani, civili, sociali e politici*, nonché dei *diritti dei consumatori e degli utenti* delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, *promozione delle pari opportunità* e delle iniziative di *aiuto reciproco*, incluse le *banche dei tempi* di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i *gruppi di acquisto solidale* di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (lettera W art. 5 Codice del Terzo Settore).

L'Associazione intende quindi e più nello specifico realizzare i seguenti interventi: incontri di preghiera, viaggi, conferenze, ritiri, seminari, pellegrinaggi, in strutture proprie o in uso in Italia o all'estero.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Gli aderenti a dell'associazione prestano la loro opera gratuitamente in favore dell'organizzazione e non possono stipulare con essa alcun tipo di lavoro, dipendente o autonomo.

ART. 3

(Ammissione e numero degli associati)

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge. Possono far parte dell'Associazione tutti coloro che si riconoscono nello statuto, intendono collaborare per il raggiungimento dei fini indicati, condividono le finalità della stessa e partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Presidente una domanda che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché i recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

Nessun motivo legato a distinzione di razza, sesso, religione, possesso di cittadinanza italiana o straniera, può essere posto a base di rifiuto di richiesta di adesione all'Associazione.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato entro 60 GIORNI e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

Il Consiglio Direttivo provvede inoltre a redigere e inviare ai nuovi iscritti la tessera associativa.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta, Il Consiglio Direttivo deve entro 60 giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di associato una volta acquisito ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dal successivo art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti a termine.

ART. 4

(Diritti e obblighi degli associati)

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;

- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;
- riunirsi in assemblea i soci che abbiano rinnovato la tessera da almeno 5 giorni prima dello svolgimento della stessa.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

ART. 5

(Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di socio si perde per:

- Decesso
- Mancato pagamento della quota sociale (automatica, operata dal Consiglio Direttivo)
- Dimissioni
- Espulsione per i seguenti motivi: inosservanza delle disposizioni dello statuto, di eventuali regolamenti e delle deliberazioni degli organi sociali; per danni morali e materiali arrecati alla Associazione e comunque in ogni altro caso il cui singolo svolga attività in dimostrato contrasto con gli interessi e gli obiettivi dell'Associazione.

Le espulsioni sono deliberate dall'Assemblea dei soci. Contro ogni provvedimento di espulsione è ammesso ricorso entro 30 giorni, sul quale decide in via definitiva la prima assemblea dei soci.

L'associato può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Presidente, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 6

(Organi)

Sono organi di partecipazione Democratica e direzionale dell'Associazione:

- L'Assemblea generale degli iscritti
- Il Consiglio Direttivo
- il Presidente

Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 7

(Assemblea generale degli iscritti)

L'assemblea generale degli iscritti può essere ordinaria o straordinaria. Il consiglio deve convocare l'assemblea ordinaria dei soci almeno una volta all'anno entro il 30 aprile. Inoltre può convocare quando crede necessario altre assemblee ordinarie o straordinarie.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente: il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione, l'ordine del giorno. Spedita almeno 7 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati.

È formata da tutti i soci ed è presieduta dal Presidente del consiglio direttivo. In caso di sua assenza dal vicepresidente.

Nel caso di assenza di entrambi l'assemblea nomina un segretario con il compito di stendere il verbale della suddetta, accertata la regolarità della convocazione e costituzione, il diritto di intervenire, la validità delle deleghe.

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, alla presenza della metà più uno dei soci con diritto di voto, in proprio o per delega, e delibera a maggioranza assoluta dei voti di quest'ultimi. In seconda convocazione l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti, in proprio o per delega, e delibera a maggioranza semplice sulle questioni poste all'ordine del giorno.

L'assemblea ordinaria delibera su qualsiasi proposta venga deliberata alla sua attenzione in particolare:

- nomina, sostituzione e revoca dei componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti
- approvazione del rendiconto, i preventivi e i consuntivi, delle relazioni annuali del Consiglio direttivo
- redazione – modifica - revoca dei regolamenti interni
- deliberazione sul ricorso presentato da un socio che è stato espulso: la deliberazione dell'assemblea è inappellabile
- approvazione dei programmi delle attività da svolgere
- approvazione dell'eventuale regolamento dei lavori assembleari
- deliberazione sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

L'assemblea straordinaria delibera sulle seguenti tematiche:

- delibera sulla *responsabilità dei componenti degli organi associativi*, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove *azione di responsabilità* nei loro confronti
- delibera sulle *modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto*;
- delibera lo *scioglimento*
- delibera la *trasformazione, fusione o scissione* dell'associazione

Per *modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto* occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo *scioglimento dell'associazione* e la *devoluzione del patrimonio* occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

Ogni delibera avviene a scrutinio palese salvo diversa richiesta da parte dei due terzi dei presenti.

Nell'Assemblea hanno diritto di voto:

- tutti coloro che sono iscritti nel libro degli associati
- tutti i soci in regola con il pagamento della quota sociale

Ciascun associato:

- ha un voto

- può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione
- è ammessa una sola delega per ciascun socio

Le decisioni prese dall'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, impegnano tutti i soci sia dissenzienti che assenti.

Ogni socio ha diritto di consultare il verbale dei lavori dell'assemblea redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente.

ART. 8 (Consiglio direttivo)

Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi e, comunque sia, di ordinaria amministrazione.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio
 - deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
 - deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati
 - stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative
 - curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di componenti compreso tra 5 (cinque) e 7 (sette) nominati dall'Assemblea.

Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 9 (Presidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

In caso di dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decide l'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Compiti principali del Presidente sono:

- rappresentare l'associazione di fronte a terzi e stare in giudizio
 - svolgere l'ordinaria amministrazione o per conto della stessa
 - convocare e presiedere le riunioni del Consiglio Direttivo
 - deliberare spese in nome e per conto dell'associazione al di fuori di quanto stabilito dall'Assemblea e dal consiglio direttivo per un importo massimo deciso ogni anno dall'Assemblea ordinaria
 - deliberare entro limiti suddetti su tutte le questioni che per legge o per statuto non siano di competenza dell'assemblea dei soci o del consiglio direttivo o di altro organo dell'associazione

ART. 10 **(Patrimonio)**

Il patrimonio sociale è indivisibile.

E' costituito da:

1. Beni mobili e immobili
2. donazioni, lasciti o successioni

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Ai fini di cui al precedente comma, l'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 11 **(Risorse economiche)**

Le entrate dell'associazione sono costituite da:

1. Contributi dei soci (quote associative)
2. contributi di privati
3. contributi dello stato, di enti ed istituzioni pubbliche finanziate esclusivamente dal sostegno di specifiche e documentate attività e progetti
4. contributi di organismi internazionali,
5. donazioni e lasciti testamentari
6. Rimborsi derivanti da convenzioni e da attività di interesse generale indicate nel presente statuto, di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore
7. proventi dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore;
8. proventi da attività di raccolta fondi di cui all'articolo 7 codice del Terzo settore

Per le attività di interesse generale prestate, l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

ART. 12
(Bilancio di esercizio)

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale.

L'esercizio sociale dell'associazione ha inizio il primo gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo presenta annualmente entro il 30 aprile all'assemblea la relazione nonché il rendiconto consuntivo dell'esercizio trascorso e quello preventivo per l'anno in corso.

Viene approvato dalla Assemblea generale degli iscritti entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Il bilancio consuntivo e preventivo devono essere depositati presso la sede dell'organizzazione 5 giorni prima della convocazione dell'assemblea affinché i soci possano prenderne visione.

ART. 13
(Libri)

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

I suddetti libri associativi sono consultabili per gli associati attraverso la seguente modalità: richiesta scritta al presidente.

ART. 14
(Volontari)

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

ART. 15
(Lavoratori)

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

ART. 16
(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

La durata dell'associazione è illimitata ed essa non potrà sciogliersi che per decisione di un'assemblea straordinaria appositamente convocata dal consiglio direttivo la quale dovrà decidere sulla devoluzione del patrimonio esistente, dedotte le passività, a favore delle organizzazioni di volontariato che operano in identico o analogo settore.

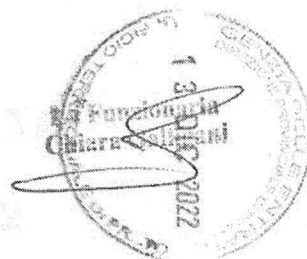
In caso di scioglimento dell'associazione quindi, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 21
(Rinvio)

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Fino all'operatività del Registro unico nazionale Terzo settore continuano ad applicarsi per l'associazione le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione nel Registro regionale delle ODV. Il requisito dell'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore, nelle more dell'istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte dell'associazione, ai sensi dell'art. 101 del Codice del Terzo settore, attraverso la sua iscrizione al Registro regionale delle organizzazioni di volontariato attualmente previsto dalla specifica normativa di settore.



AGENZIA DELLE ENTRATE - DPPO UT PRATO

INTERROGAZIONE ATTO NUMERO 2070
ATTO PRIVATO SERIE 3
STIPULATO IL 01/12/2022 REGISTRATO IL 13/12/2022
NUMERO ELENCO ATTI/PACCO 3002070

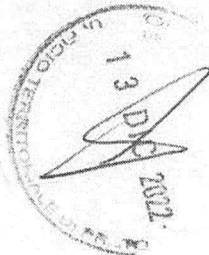
RICHIEDENTE LA REGISTRAZIONE: TRBFNN49M53A944V TREBBI FERNANDA
ID. TELEMATICO: TZ622L002070000TK

ATTO ESENTE

SOGGETTI PARTECIPANTI ALL'ATTO
N.ORD. COD.FISC.
1 - 92061960487

DATI DESCRITTIVI DELL'ATTO - NEGOZI
N.ORD. Progr. DESCRIZIONE
1 001 - T000 ATTI O VERBALI VARI DI SOCIETA' DI OGNI TIPO E OGGETTO ETC.
VALORE DICHIARATO : 0,00
DANTI CAUSA SOGGETTI: 1

NOTE:
VERBALE ADEGUAMENTO STATUTO



ASSEMBLEA STRAORDINARIA

01.12.2022

ASSOCIAZIONE "LA VIGNA DI ENGADLI" ODV

PRESENTI

- 1 TREBBI FERNANDA
- 2 GIORGI GIORGIO
- 3 TASSELLI ROMANA BEATRICE
- 4 PICCININI LORENZO
- 5 BECONI GIOVANNA
- 6 MEDA FLORENA
- 7 TASSELLI PAOLO
- 8 MAZZOCCA ENILIA

- COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
- PROPOSTA - SUCCESSIVA A APPROVAZIONE E DELIBERA
DI VARIAZIONE ALLO STATUTO ASSOCIATIVO SECONDO
QUANTO INDICATO DAL COMUNE DI PRATO PER
L'ADEGUAMENTO ALL'ISCRIZIONE AL RUNTS
- VARIE ED EVENTUALI

Odg

La Presidente TREBBI da lettura alle
lettere pervenutaci da parte del Comune
di PRATO con le quali ci consiglia di
adeguare l'ART 7 del nostro STATUTO ASSOCIATIVO
per conformare l'iscrizione dell'ASSOCIAZIONE
al RUNTS.

quindi propone e illustra ai soci presenti
lo STATUTO con le modifiche richieste.

Si procede alla discussione delle variazioni
apportate allo STATUTO ASSOCIATIVO.

I presenti approvano il tutto all'unanimità.

Non essendo altro da deliberare alle 23.00
viene sciolta l'Assemblea

Bzeffi Ferdinando

Moshe Filomen

AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO TERRITORIALE DI PRATO
Eseguita registrazione dell'atto n. 13/12/2022
al N. 2020 Mod. 3
IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
C. C. C. C.